



Comune di Ascoli Piceno

“Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana”

*Settore Risorse Economiche
Servizio Tributi e Tariffe*

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**COMPONENTE SERVIZI DELLA
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss. mm. ii.

Approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29/8/2014

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2	Presupposto della Tari	pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi	pag. 3
Art. 4	Locali e aree scoperte soggetti alla Tari	pag. 4
Art. 5	Locali ed aree scoperte non soggetti alla Tari	pag. 4
Art. 6	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	pag. 5
Art. 7	Determinazione delle superfici assoggettabili alla Tari	pag. 6
Art. 8	Determinazione delle Tariffa della Tari	pag. 7
Art. 9	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 8
Art. 10	Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.....	pag. 8
Art. 11	Inizio e cessazione dell'obbligazione tributaria.....	pag. 9
Art. 12	Limiti di applicazione territoriale	pag. 9
Art. 13	Mancato svolgimento del servizio	pag. 10
Art. 14	Rifiuti assimilati avviati al recupero	pag. 10
Art. 15	Riduzioni tariffarie	pag. 11
Art. 16	Altre riduzioni ed esenzioni	pag. 12
Art. 17	Tari giornaliera	pag. 13
Art. 18	Tributo provinciale	pag. 15
Art. 19	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	pag. 15
Art. 20	Versamenti	pag. 16
Art. 21	Rimborsi	pag. 17
Art. 22	Funzionario responsabile	pag. 17
Art. 23	Accertamenti	pag. 17
Art. 24	Sanzioni ed interessi	pag. 18
Art. 25	Riscossione coattiva	pag. 19
Art. 26	Norma di rinvio	pag. 19
Art. 27	Norme finali e transitorie	pag. 19
Art. 28	Entrata in vigore	pag. 19
Allegato	pag. 20

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ascoli Piceno della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, ad integrazione della disciplina statale prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il tributo è dovuto al Comune di Ascoli Piceno in relazione agli immobili assoggettabili al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, di cui all'art. 4 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile detenute o occupate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno qualunque sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuta produzione e le modalità di smaltimento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2 del presente regolamento;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore, tenuto a provvedere a proprie spese, ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti riduzioni percentuali distinte per tipologia di attività produttiva:

categorie di attività	% di abbattimento della superficie
lavanderie e tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%

laboratori di analisi	15%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di analogia.
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti è riconosciuta solo su domanda dei contribuenti con cui sono dichiarate le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati ed è fornita idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti distinti per codice CER ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.), con effetto dal giorno della domanda stessa. In caso di mancata dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e produzione della relativa documentazione, l'esclusione non può avere effetto fino a quando la dichiarazione stessa non viene presentata.
5. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. Allorché le condizioni richieste per l'esclusione di cui al presente articolo vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 19 del presente regolamento e l'esclusione cessa dal giorno di cessazione delle condizioni stesse.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TARI

1. Fino all'attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri e, per le aree, è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto della parte dei locali aventi altezza inferiore ad un metro e mezzo. In presenza di soffitto spiovente non si computa la porzione avente altezza inferiore ad un metro.

I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in misura pari alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq. per colonna di erogazione.

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, fissati i coefficienti quantitativi e qualitativi q_n e I_{qs} , sono determinate le tariffe specifiche (TS), date dal prodotto del costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata (C_{mg}) per i coefficienti di produzione quali-quantitativa di rifiuti (q_n e I_{qs}), secondo la seguente formula:

$$TS = C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}$$

ove l'indice di produttività specifica (I_{ps}) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione (q_n) e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota ($I_{ps} = q_n / kg_{Tot} / mq_{Tot}$).

Tali tariffe accorpate in raggruppamenti comprensivi delle attività o utilizzazioni aventi omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, determinano le tariffe per ognuna delle categorie previste a copertura del costo del servizio.

4. Le tariffe della TARI, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 D.L. 201/2011, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 10

CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1. Le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti sono indicate in allegato.
2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nella tabella contenuta nell'allegato A, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività ivi esercitata.
4. Per le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni.
5. In caso di occupazione di locali, facenti parte di un unico complesso produttivo con diverse utilizzazioni, che non trovano collocazione, unitariamente considerati, in una delle categorie

previste al primo comma si fa riferimento ad un'unica tariffa pari alla media delle tariffe relative ai singoli utilizzi, ponderate dalle rispettive superfici.

Art. 11

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal giorno in cui cessa l'occupazione, la detenzione o il possesso, sulla base della dichiarazione di cui al successivo art 19 del presente regolamento, che dimostri tale cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quello di effettiva cessazione se l'utente, che ha prodotto la denuncia di cessazione entro il termine previsto dalla vigente disciplina per la richiesta dei rimborsi, dimostri di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

Art. 12

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.
2. La tassa é in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta - di fatto - sia attuato nella zona.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini, se la distanza dal termine della strada privata al più vicino punto di raccolta:
 - a) è compresa tra i 500 metri lineari ed i 1000 metri lineari, la tassa è dovuta in misura pari al 60%;
 - b) supera i 1000 metri lineari, la tassa è dovuta in misura pari al 40%,

previa richiesta dell'utente con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del presente regolamento, con effetto dal giorno di presentazione dell'istanza stessa.

Tale distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Art. 13 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla riduzione, in base a domanda documentata, dell'80% della tariffa annuale, rapportata al periodo di interruzione.

Art. 14 RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Su motivata istanza della ditta produttrice di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostri di averli avviati al riciclo, sono concesse le seguenti riduzioni tariffarie della tassa relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata al tributo, con effetto dall'anno in cui la richiesta stessa è presentata:
 - riduzione tariffaria del 40%, se le quantità separate destinate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 35 al 50%;
 - riduzione tariffaria del 50%, se le quantità separate destinate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti superiore al 50%.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la ditta richiedente deve documentare, per l'anno precedente, l'effettivo avvio al recupero e fornire la documentazione relativa all'anno precedente (MUD, formulario di identificazione, registro di carico e scarico, altra documentazione prevista dalla normativa ambientale e, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione), attestante le quantità dei rifiuti destinata al recupero di cui al comma 1.
3. Il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'applicazione della suddetta esclusione, risultante da denuncia della ditta interessata da presentare entro 30 giugno dell'anno successivo, pena l'applicazione delle vigenti sanzioni previste per l'omessa denuncia, ovvero accertato

dall'Ufficio Tributi sulla base dell'attività di controllo, ha effetto dall'anno in cui sono venute meno le condizioni stesse e determina il recupero del tributo.

4. L'Ufficio Tributi sottopone le istanze di riduzione di cui al presente articolo all'esame tecnico dell'Ufficio Nettezza Urbana, affinché sia accertata la sussistenza, nel caso specifico, delle condizioni per il riconoscimento dell'esclusione e sia verificato, periodicamente, il permanere delle condizioni stesse.

Art. 15 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;
 - d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione all'esercizio dell'attività: riduzione del 30%);
 - e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30%.
2. La riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
3. La riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è concessa a condizione che l'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono su domanda dell'interessato, da redigere sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Tributi con dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo con effetto dal giorno in cui le stesse condizioni sono venute meno. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

Art. 16
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. In applicazione dell'art. art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nei successivi commi 2 e 3 sono previste le agevolazioni speciali.
2. Per coloro che sono in possesso, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di tutti i seguenti requisiti:
 - 1) abbiano compiuto il 65° anno di età;
 - 2) abbiano una condizione reddituale minima, determinata tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fissata nella soglia massima annuale di € 9.800,00, riferita all'intero nucleo familiare e al periodo d'imposta dell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti);
 - b) riduzione del 50 % per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale: titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
 - A/1 abitazioni signorili;
 - A/7 abitazioni in villini;
 - A/8 abitazioni in ville;
 - A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;

con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze della stessa abitazione principale come intese ai fini IMU;

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente entro l'anno dal quale intende usufruire dell'agevolazione, a condizione che egli dimostri di averne diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da redigere sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni speciali di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 19 del presente regolamento, con effetto dall'anno in cui le stesse condizioni sono venute meno.

Art. 17 TARI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La TARI a tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
4. La tariffa giornaliera per metro quadrato di superficie, è determinata, per ogni categoria, per giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della TARI maggiorata del 100 per cento.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi

ed aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della Tosap o del tributo di cui al precedente comma 5, che entrerà in vigore in sua sostituzione, il tributo a tariffa giornaliera può essere versato direttamente al competente ufficio comunale.
8. In caso di occupazione abusiva il tributo a tariffa giornaliera dovuto è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per il tributo annuale sui rifiuti e servizi.
9. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo a tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno di locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.
10. Si considerano produttive dei rifiuti, ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
11. La TARI a tariffa giornaliera non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

12. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 18 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 19 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI presentano al comune, la dichiarazione ai fini dell'imposizione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo ovvero non si verifichi la cessazione del possesso, della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa; in tali casi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni o è intervenuta la cessazione.
3. La dichiarazione originaria o di variazione sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. per le utenze domestiche:
 1. generalità, codice fiscale e residenza dell'occupante, detentore o possessore;

2. dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria), indirizzo e numero civico di ubicazione dell'immobile e numero dell'interno, ove esistente, superfici catastali, ovvero superfici calpestabili secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento;
 3. elementi identificativi delle persone fisiche occupanti i locali (familiari e/o conviventi);
 4. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei locali medesimi;
 5. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli elementi denunciati;
- b.** per le utenze non domestiche:
1. denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale, legale o effettiva, codice fiscale, partita IVA e indirizzo PEC;
 2. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 3. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società e relative residenze;
 4. dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria), indirizzo e numero civico di ubicazione dell'immobile e numero dell'interno, ove esistente, superfici calpestabili, per le unità immobiliari e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne, ovvero, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, superfici calpestabili, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento;
 5. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli elementi denunciati.
- 4.** Ai fini della dichiarazione della TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 20 VERSAMENTI

- 1.** Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, in tre rate trimestrali, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno e settembre dell'anno di riferimento. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Per il solo anno 2014, il versamento dell'acconto della TARI, con deliberazione consiliare n. 10 del 9/4/2014, è stato fissato al 12 maggio 2014, nella misura del 50% di quanto dovuto per la TARES anno 2013. Il saldo è dovuto entro il 31 ottobre 2014 sulla base delle tariffe per l'anno 2014 e del regolamento approvati entro i termini di legge.
3. Il mancato versamento alle suddette scadenze espone a irrogazione di sanzioni il contribuente che è tenuto a prestare la necessaria diligenza e ad attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo, qualora previsto, per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

Art. 21 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo tributo stesso.

Art. 23 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, è destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. Il fondo è utilizzato sulla base di un progetto validato dall'organismo di valutazione e approvato dalla Giunta in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 150/2009, successivamente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 24
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze del tributo dovuto, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 3 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sull'importo del tributo non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 25
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli avvisi di pagamento e di accertamento, è effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 26
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, delle legge 27 dicembre 2008, n. 296.

Art. 27
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata nel presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativi alle annualità pregresse.

Art. 28
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO

CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI	
1	abitazioni civili
2	scuola, parcheggio, centro sportivo
3	scuola con convitto, scuola con mensa
4	convento con scuola e casa di riposo
5	luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri commerciali, barbieria, parrucchiera, pittore, attività creativo-artistiche, antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture metalliche, capannone industriale, impresa edile
6	albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di pasticceria
7	ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti
8	commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, prodotti per l'agricoltura, colon e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli i motocicli, materiali da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola
9	commercio di: dolciumi, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, laboratorio analisi, studio medico
10	commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di orologi anche con vendita
11	commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria
12	commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, discoteca, sala giochi, uffici postali
13	gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, campeggio, studio dentistico
14	commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante
15	bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di bevande, istituto di credito, esattoria